

RIFERIMENTI NORMATIVI E INFORMAZIONI

Avvertenza: il presente documento si riferisce esclusivamente alle attività alimentari il cui controllo ufficiale ricade sotto la competenza del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN). Non riguarda le attività alimentari il cui controllo ufficiale ricade sotto la competenza dei Servizi Veterinari (lavorazioni e vendita di carni, prodotti della pesca, latte e formaggi, uova, e tutti gli stabilimenti soggetti all'obbligo di riconoscimento previsto dal Reg.CE 853/2004 conosciuto come bollo CE).

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa che in Piemonte fissa le regole per la notifica e registrazione/riconoscimento delle imprese che lavorano nel settore alimenti è:

- **Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 28-5718 del 2 ottobre 2017 con relativi allegati**
- **Determinazione Dirigenziale (D.D.) n. 673 del 30 ottobre 2017 con relativi allegati**

Quanto disposto dalle due normative citate è tutt'ora valido, **ad eccezione delle tariffe** indicate per il pagamento del "ticket sanitario" all'ASL per le pratiche di registrazione o aggiornamento della registrazione sanitaria. **Le tariffe ora in vigore sono stabilite dal Decreto Legislativo 32/2021.**

2. ATTIVITÀ SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI NOTIFICA E REGISTRAZIONE SANITARIA

Il Regolamento (CE) n. 852/2004, all'art. 6, pone l'obbligo per gli operatori del settore alimentare di **notificare ogni stabilimento posto sotto il proprio controllo, che esegua una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione, distribuzione, vendita e somministrazione di alimenti**, per consentire all'autorità competente (ASL) di effettuare la **registrazione** dello stabilimento in una banca dati ufficiale (*notifica e registrazione sostituiscono l'autorizzazione sanitaria che era in vigore in passato*).

Per stabilimento si intende ogni unità operativa (= cioè dove si conduce l'attività alimentare) di un'impresa del settore alimentare.

2.1 Quali sono le attività alimentari soggette a obbligo di notifica e registrazione?

- la produzione primaria in generale, fatto salvo quanto specificato nel capitolo 2.2;
- la produzione per la vendita all'ingrosso (prodotti da forno, prodotti di gastronomia, pastifici, lavorazioni di prodotti vegetali, produzione di alcolici, lavorazione del caffè, etc.);
- la produzione per la vendita/asporto al dettaglio (panetteria, pastificio, gastronomia, gelateria e yogurteria, pizza al taglio, piadineria, kebab, rosticceria, torrefazione, etc);
- la vendita al dettaglio (esercizio di vicinato, minimarket, supermercato e ipermercato, vendita a domicilio, intermediazione/vendita online, erboristeria, enoteca, etc; tabaccherie, edicole, cinema, stazioni di servizio, farmacie e parafarmacie quando al loro interno siano venduti alimenti);

- il deposito e la distribuzione all'ingrosso (depositi, depositi conto terzi, piattaforme logistiche, intermediazione/vendita online);
- la vendita e la somministrazione su aree pubbliche o in forma itinerante;
- la vendita di funghi epigei spontanei freschi o secchi;
- il trasporto di alimenti e bevande conto terzi (*deve essere notificata l'Impresa titolare dell'attività di trasporto, ma non i singoli automezzi utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari*);
- il magazzinaggio di alimenti e bevande a supporto di trasporti/consegne;
- la somministrazione di alimenti e bevande (senza preparazione propria della ristorazione): bar, caffetterie, circoli, discoteche, pub, chioschi, etc.
- la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande propria della ristorazione: ristoranti, trattorie, tavole calde, ristoranti self service, fast-food, agriturismi, circoli, catering e banqueting, etc.);
- scuole di cucina e scuole alberghiere;
- la ristorazione e refezione collettiva (= *preparazione/somministrazione di alimenti e bevande in scuole, aziende, strutture sanitarie e assistenziali, aziende pubbliche o private*): centri cottura per distribuzione pasti veicolati, terminali di somministrazione di pasti veicolati, mense con preparazione in loco, ristoranti con fornitura di pasti per refettori/mense, etc.
- la preparazione/somministrazione di alimenti e bevande in affittacamere e bed & breakfast;
- la preparazione/somministrazione di alimenti e bevande in complessi recettivi extra alberghieri;
- la preparazione di alimenti in abitazioni private ai fini della vendita (home food; imprese alimentari domestiche)
- la preparazione di alimenti e bevande in abitazioni private ai fini della somministrazione (home restaurant)
- la preparazione/somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee (fiere, sagre, etc).

2.2 Quali sono le attività escluse dall'obbligo di notifica e registrazione?

Sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004, quindi dall'obbligo di notifica e registrazione:

- la produzione primaria per uso domestico privato;
- la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato;
- la fornitura diretta occasionale e su richiesta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali (compresi gli esercizi di somministrazione) che forniscono direttamente il consumatore finale, nell'ambito della Provincia e delle Province contermini, a condizione che tale attività sia marginale in termini quantitativi rispetto all'attività principale;
- i Gruppi di Acquisto Solidale formalmente costituiti (che si configurano per Statuto quali ONLUS), equiparati al "consumatore finale" in quanto non utilizzano i prodotti alimentari nell'ambito di un'operazione o di un'attività d'impresa;
- nel caso di comunità alloggio e di altre tipologie di comunità assimilabili se si tratta di preparazione e consumo di alimenti in autogestione riconducibile ad attività di

preparazione familiare (se invece la struttura si avvale per la preparazione dei pasti di personale di cucina appositamente incaricato per tale preparazione, o di pasti veicolati, è necessaria la notifica come ristorazione collettiva).

- case vacanza, centri di vacanza per minori e similari, qualora adibite a soggiorno temporaneo di gruppi di persone in cui la preparazione e il consumo di alimenti è in autogestione riconducibile ad attività di preparazione familiare (se invece la struttura si avvale per la preparazione dei pasti di un cuoco, anche non professionale, appositamente incaricato per tale preparazione, è necessaria la notifica come ristorazione collettiva);
- attività di congelamento e/o di confezionamento sottovuoto in esercizio di produzione con prevalente vendita/somministrazione al dettaglio: tali attività non prevedono l'obbligo di una specifica notifica. Sono operazioni che rientrano nella responsabilità dell'OSA, il quale dovrà dimostrare di effettuarle conformemente ai principi previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004, in particolare quando il congelamento rappresenta una fase intermedia della preparazione finalizzata alla vendita/somministrazione al consumatore finale (semilavorato).

2.3 Come si esegue la notifica e registrazione sanitaria?

È necessario presentare una notifica:

- prima di iniziare l'attività in un nuovo stabilimento
- quando in uno stabilimento si modifica l'attività condotta
- quando c'è variazione di titolarità dello stabilimento (subingresso, variazione ragione sociale e/o codice fiscale e/o partita iva)
- quando in uno stabilimento c'è la sospensione temporanea dell'attività
- al momento della cessazione definitiva di attività di uno stabilimento

La notifica deve essere presentata allo **Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente** che valuta la completezza della documentazione presentata e **provvede contestualmente a trasmettere la documentazione all'ASL competente**, che effettua la **registrazione**.

Il SUAP competente per ricevere la notifica è:

- per le attività svolte in sede fissa: il SUAP del Comune dove c'è la sede operativa dell'impresa (cioè lo stabilimento dove vengono condotte le attività alimentari)
- per i commercianti su area pubblica: il SUAP del Comune dove ha sede il laboratorio o il deposito di alimenti correlato alla vendita su aree pubbliche o, se non è presente laboratorio o deposito, il SUAP del Comune dove si trova la sede legale dell'impresa
- per le manifestazioni temporanee: il SUAP del Comune dove ha sede la manifestazione temporanea.

2.3.1 documenti da inviare per attività in sede fissa e ambulanti:

Al SUAP deve essere inviata per via telematica la seguente documentazione:

- scheda anagrafica approvata con DGR 20-5198 del 19.6.2017
- notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. (CE) 852/2004) - Allegato A della DGR
- attestazione del versamento dei diritti sanitari per l'ASL per la registrazione.

Contemporaneamente alla presentazione della notifica al SUAP, **bisogna inviare all'ASL** territorialmente competente via PEC la “Comunicazione dei dati relativi all'impresa alimentare al fine del controllo ufficiale” (Allegato 2 della DD).

In caso di **commercializzazione dei funghi epigei spontanei**, è necessario compilare e trasmettere al SUAP, oltre alla documentazione già citata, anche l'Allegato 6 “Commercializzazione dei funghi epigei spontanei”.

In caso di **negozi mobili (autobanchi)** utilizzati su aree pubbliche: contemporaneamente alla presentazione della notifica al SUAP, inviare all'ASL territorialmente competente via PEC la “Comunicazione relativa ai negozi mobili utilizzati su aree pubbliche per la vendita di alimenti deperibili e/o per le attività di produzione e somministrazione” (Allegato 3 della DD) per ogni negozio mobile (autobanco) utilizzato.

Per la notifica delle “**Cassette dell'acqua**”, in contemporanea con la notifica presentata al SUAP, è necessario trasmettere all'ASL via PEC i dati relativi ad ubicazione e tipologia di ciascuna struttura, la planimetria della zona, il tracciato di derivazione della condotta di acquedotto, la descrizione dei sistemi di trattamento dell'acqua utilizzati

2.3.2. documenti da inviare per attività temporanee

La preparazione e/o la somministrazione di alimenti in occasione di manifestazioni temporanee (sagre, fiere, feste popolari, manifestazioni politiche, ecc.) è soggetta all'obbligo di notifica telematica al SUAP territorialmente competente, inviando almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione:

- scheda anagrafica approvata con DGR 20-5198 del 19.6.2017
- segnalazione certificata di inizio attività per esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all'Accordo del 4/5/2017, approvata con DGR 20-5198 del 19.6.2017
- notifica ai fini della registrazione (art. 6 Reg. (CE) 852/2004) di cui all'allegato A della DGR 28-5718 del 2.10.2017
- attestazione del versamento dei diritti sanitari per l'ASL per la registrazione
- comunicazione dei dati relativi alla produzione/somministrazione temporanea di alimenti/bevande al fine del controllo ufficiale (art. 6, Reg. 852/2004) - tipologia A allegato 2 alla DGR 19-7530 del 14.9.2018 oppure comunicazione dei dati relativi alla produzione/somministrazione temporanea di alimenti/bevande al fine del controllo ufficiale (art. 6, Reg. 852/2004) - tipologia B allegato 3 alla DGR 19-7530 del 14.9.2018

3. ATTIVITÀ SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI RICONOSCIMENTO REGIONALE

Sono soggette a **riconoscimento regionale** ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 le attività di:

- a) produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli **additivi alimentari**, degli **aromi** ed **enzimi**;

- b) produzione e/o confezionamento di **alimenti destinati ad una alimentazione particolare**, di **integratori alimentari** e di **alimenti addizionati di vitamine e/o minerali**;
- c) produzione di **germogli**;

Ai fini del riconoscimento, le imprese presentano **l'istanza di riconoscimento (in bollo)** - **Allegati 5, 7, 8 alla DD** e l'attestazione di versamento dei diritti sanitari per l'ASL al **SUAP** (Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune dove è sito lo stabilimento), che provvede a trasmetterla all'ASL.

Una volta ricevuta l'istanza, l'ASL ne verifica la correttezza e la completezza ed effettua entro 30 giorni un **sopralluogo ispettivo** per verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti.

Nel caso di accertamento favorevole, l'ASL trasmetterà, per via telematica, il parere (con relativo verbale di sopralluogo), unitamente all'istanza in bollo, alla Regione Piemonte.

I competenti uffici della Regione Piemonte emetteranno l'atto di riconoscimento dell'impresa che verrà trasmessa, tramite il SUAP, all'OSA, all'ASL territorialmente competente, al Comune e al Ministero della Salute.

Nel caso di accertamento non favorevole, l'ASL emetterà un parere motivato con le eventuali prescrizioni necessarie, trasmettendolo, tramite il SUAP, all'OSA.

Al compimento degli opportuni adeguamenti, comunicati dall'impresa tramite il SUAP all'ASL, quest'ultima eseguirà un ulteriore sopralluogo; se il parere sarà favorevole, sarà trasmesso alla Regione Piemonte come prima indicato, se ancora non favorevole, si reitererà la procedura come sopra.

Nel caso di variazioni dell'attività o di variazioni della titolarità, l'operatore del settore alimentare effettuerà una nuova segnalazione al SUAP.